



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI  
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

*Circolare:* **14/2019**

Ai Presidenti degli  
Ordini delle Professioni Infermieristiche

*Protocollo:* P-1138/I.03 RE

**Loro Sedi**

*Data.:* 25 marzo 2019

*Oggetto:* Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche  
Nota del MEF

In merito alla nota pervenuta agli Ordini provinciali da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro e relativa alla “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti degli organi di governo di società ed enti al 31/12/2017, si fa presente che, in base alle disposizioni riportate nella citata legge, tutte le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/2001 sono tenute ad adempiere.

Poiché gli Ordini professionali, ai sensi anche della recente legge 3/2018, sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato sono quindi destinatari di tali disposizioni.

Premesso quanto sopra gli Ordini provinciali, in caso di assenza di partecipazioni in società, devono comunque procedere alla relativa comunicazione negativa. Preliminarmente dovranno procedere ad emanare una delibera nella quale si dà atto dell'assenza di detenzione di partecipazione sia informa diretta che indiretta.

La comunicazione deve avvenire entro la data del **12 aprile p.v.** attraverso l'applicativo 'Partecipazioni' sul portale del Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

In allegato si riportano, per comodità, le indicazioni pubblicate sul sito del MEF nel merito.

*La Presidente*  
Barbara Mangiacavalli

*Allegati: c.s.*

## Sito MEF

18 febbraio 2019 Al via l'acquisizione, attraverso l'applicativo Partecipazioni, dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2017.

Le Amministrazioni pubbliche possono comunicare, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) - e le informazioni sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014.

### **Il sistema resterà aperto per l'invio delle comunicazioni fino al 12 aprile 2019.**

L'applicativo '*Partecipazioni*' è stato appositamente sviluppato per "integrare" i sopra richiamati adempimenti informativi introdotti dal TUSP con il censimento annuale, già condotto dal Dipartimento del tesoro e condiviso con la Corte dei conti, sulle partecipazioni pubbliche e sui rappresentanti.

Le Amministrazioni individuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del TUSP devono comunicare, per le società oggetto di revisione periodica, oltre alle informazioni richieste per il censimento annuale delle partecipazioni detenute al 31/12/2017, anche le ulteriori informazioni rilevanti per la verifica del rispetto del TUSP e l'esito della revisione; esse devono altresì caricare nell'applicativo il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 20 del TUSP.

Si precisa che la trasmissione del provvedimento alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio di cui all'art. 15 del TUSP può essere effettuata esclusivamente attraverso l'applicativo '*Partecipazioni*', fermo restando l'obbligo di comunicazione alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP.

Alle Amministrazioni non soggette al TUSP, invece, sono richieste le consuete informazioni del censimento annuale sulle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente in società e in altri soggetti di forma giuridica non societaria.

Tutte le Amministrazioni devono, inoltre, comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno.

Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto l'obbligo di comunicare anche l'assenza di partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione, da inoltrare attraverso l'applicativo. Nel caso di Amministrazioni soggette al TUSP deve essere inserito il provvedimento, adottato dall'organo competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.

Come di consueto, nella compilazione delle schede l'applicativo non richiede l'inserimento dei dati acquisiti da registri ufficiali (InfoCamere, Punto fisco) o già inseriti a sistema da altro utente che ha censito la partecipata per primo. L'applicativo, inoltre, esegue un controllo delle quote di partecipazione inserite a sistema su una stessa partecipata per evitare uno sfioramento del cento per cento. Si raccomanda, pertanto, di prestare la massima attenzione nell'inserimento delle informazioni, per non compromettere la corretta comunicazione dei dati da parte di altre Amministrazioni e il monitoraggio del rispetto della normativa.

La documentazione per la comunicazione è disponibile sul [sito del Dipartimento del tesoro](#) e nella *home page* dell'applicativo '*Partecipazioni*' (area riservata ai soli utenti abilitati).

La Struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Testo unico, istituita presso la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, può essere contattata via email all'indirizzo: [dir8.dt.monitoraggio@mef.gov.it](mailto:dir8.dt.monitoraggio@mef.gov.it).

Richieste di supporto alla comunicazione dei dati attraverso l'applicativo Partecipazioni possono essere inviate per posta elettronica a: [supportotematicopatrimonio@mef.gov.it](mailto:supportotematicopatrimonio@mef.gov.it).

Per problemi di accesso all'applicativo è disponibile la funzionalità "Richiesta Assistenza" sulla *Home page* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.dt.tesoro.it>